

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE SPORTIVA D'APPELLO III<sup>a</sup> SEZIONE

### COMUNICATO UFFICIALE N. 139/CSA (2015/2016)

Si dà atto che la Corte Sportiva d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 19 maggio 2016, ha adottato le seguenti decisioni:

#### I COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Avv. Lorenzo Attolico, Avv. Cesare Persichelli - Componenti; Avv. Paolo Grassi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

**1. RICORSO CALCIATORE GIANNI MUNARI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA CAGLIARI/LIVORNO DEL 30.4.2016** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 103 del 3.5.2016)

La C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Munari Gianni. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

**2. RICORSO POL. REAL CEFALÙ AVVERSO LE SANZIONI:**

- **AMMENDA DI €1.000,00;**  
- **OBBLIGO DI DISPUTA N. 2 GARE A PORTE CHIUSE, INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA REAL CEFALÙ/VIRTUS RUTIGLIANO DEL 30.4.2016** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 752 del 4.5.2016)

La C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Pol. Real Cefalù di Cefalù (Palermo). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

#### II COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Avv. Serapio Deroma, Avv. Cesare Persichelli - Componenti; Avv. Paolo Grassi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

**3. RICORSO U.S. FAIANO 1965 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2017 INFLITTA AL CALCIATORE PROCIDA ORESTE SEGUITO GARA FAIANO 1965/AUDACE CERIGNOLA DEL 4.5.2016** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 311 del 5.5.2016)

La C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società U.S. Faiano 1965 di Pontecagnano Faiano (Salerno). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**4. RICORSO A.C.F. BRESCIA FEMMINILE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA ALLA CALC. LINARI ELENA SEGUITO GARA GRAPHISTUDIO TAVAGNACCO/BRESCIA FEMMINILE DEL 7.5.2016** (Delibera del Giudice Sportivo presso la L.N.D. - Dipartimento Calcio Femminile – Com. Uff. n. 75 dell’11.5.2016)

La C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.C.F. Brescia Femminile di Capriolo (Brescia). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

### **III COLLEGIO**

Prof. Mario Serio – Presidente; Avv. Serapio Deroma, Prof. Paolo Tartaglia - Componenti; Avv. Paolo Grassi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

**5. RICORSO A.S.D. FENICE VENEZIAMESTRE AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA KAOS FUTSAL/FENICE VENEZIA MESTRE DELL’8.5.2016** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 775 dell’11.5.2016)

La C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Fenice VeneziaMestre di Marghera (Venezia). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**6. RICORSO S.S.D. DELTA CALCIO ROVIGO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. PASSIATORE FRANCESCO SEGUITO GARA DELTA CALCIO ROVIGO/FORLÌ DELL’8.5.2016** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 141 del 9.5.2016)

La C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D. Delta Calcio Rovigo di Rovigo riduce la squalifica inflitta al Sig. Passiatore Francesco ad 1 giornata effettiva di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Mario Serio

**Publicato in Roma il 19 maggio 2016**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio